

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 78 del 31/01/2023

**OGGETTO: Dipendente matricola 1863
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33 - c. 3 - L. 104/92, e s.m.i.
Beneficio ai sensi dell'art. 6, c. 1 -D.lgs. 119/2011**

Esercizi/o 2023 Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-32-2023

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Monica Salvatori

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTA la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti del ruolo amministrativo e professionale degli IFO;
- PREMESSO che il dipendente matricola 1863 in servizio a tempo indeterminato, con nota prot.n. 388 dell'11/01/2023, ha trasmesso la richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, Legge 104/92 per assistere un proprio familiare disabile (zia), residente in comune situato ad una distanza stradale superiore a 150 Km (art.6 c.1 del D.lgs. 119/2011);
- VISTO il verbale del centro medico legale dell'ASL n. 7 Distretto Carbonia(CA) definito il 12/03/2014, con il quale il familiare del dipendente è stato riconosciuto disabile grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 Legge 104/92, senza revisione;
- VISTO l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il secondo grado, ed in situazioni specifiche entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;
- VISTO l'art.6 c.1 del D.lgs. 119/2011 il quale prevede: *“Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 dell'art.33 L.104, per assistere un familiare disabile residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”*;
- ATTESO che per *“idonea”* deve intendersi qualsiasi documentazione che renda individuabile il lavoratore presso il luogo di residenza del familiare disabile nei giorni di fruizione dei permessi. L'adeguatezza della documentazione verrà valutata dalla UOC Risorse Umane (Circolare DFP n.1/2012 p.5);
- VISTE le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;

- VISTO il D.lgs. n. 105 del 30/06/2022 –Dir. UE 2019/1158 – messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022;
- VISTO l’art. 52 del CCNL 2019-2021 del Personale Comparto Sanità;
- VISTE le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
- *Essere l’unico familiare a fruire dei permessi retribuiti per assistere il disabile attestato con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi ex art. 46 D.P.R. 445/2000;*
- *Di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*
- RITENUTO pertanto di poter accogliere l’istanza prot.n. 388 dell’11/01/2023 del dipendente matricola 1863 e concedere al medesimo tre giorni di permessi mensili retribuiti previsti dall’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare disabile (zia), a decorrere dalla data del 12/01/2023;
- di dover subordinare il riconoscimento di detto beneficio alla presentazione da parte del dipendente della *documentazione idonea (biglietto aereo, treno nominativo etc)*, a comprovare l’effettiva assistenza prestata al familiare disabile, ogniqualvolta usufruisce dei permessi;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- accogliere l’istanza prot.n.388 dell’11/01/2023 del dipendente matricola 1863 e concedere al medesimo il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare disabile (zia), a decorrere dalla data del 12/01/2023;
- di subordinare il riconoscimento di detto beneficio alla presentazione da parte del dipendente della *documentazione idonea (biglietto nominativo aereo, treno, etc)*, atta a comprovare l’effettiva assistenza prestata al familiare disabile, ogniqualvolta usufruisce dei permessi;
- dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate